

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1651)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961 (V. Stampato n. 3111)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1961

Provvidenze per l'olivicoltura

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura.

Art. 2.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di parte straordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare le maggiori spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.